

Appendice 5b (Adegualiamenti salariali e salari minimi dal 2021)

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il ramo svizzero elettrico 2020-2023

Accordo valido dal 1° gennaio 2021

Campo di applicazione per le aziende ai sensi dell'art. 3.3.1 CCL

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che realizzano

- a) degli impianti elettrici e/o impianti tecnici di telecomunicazione/di comunicazione e/o impianti di informatica o di informazione per edifici e/o impianti di produzione di energia e/o
- b) altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici¹ e all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione².
 - tutti i lavori di preparazione derivanti dai punti a) e b), con particolare riferimento a:
 - l'esecuzione di scanalature
 - la realizzazione di tracciati
 - la posa di tubature e scatole di derivazione
- c) tutte le reti IT e le installazioni di fibra ottica nell'edificio a partire dal punto di alimentazione.

¹ Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) (EleG, SR 734.0)

² Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)

Adeguamenti salariali ai sensi dell'art. 8.8 CCL

1. Le parti sociali hanno concordato dei nuovi salari minimi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. L'indice nazionale dei prezzi al consumo su base dicembre 2015, pari a 102.0 punti (stato settembre 2019), è ritenuto compensato.

Salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL (valido dal 01.01.2021 al 31.12.2023)

17.1

Le parti contraenti definiscono i salari minimi per i lavoratori assoggettati alla CCL. Per i giovani lavoratori senza AFC nel ramo e fino al compimento del 20° anno d'età i salari minimi non sono applicabili. Allo stesso modo, i salari minimi non trovano applicazione per gli apprendisti, né tantomeno per gli apprendisti a partire dai 20 anni di età.

17.2

Vengono fissati i seguenti salari minimi in CHF:

Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.		
	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'esame	CHF 32.18	CHF 5'600.00

Montatore elettricista / installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI		
	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 25.86	CHF 4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 28.74	CHF 5'000.00

Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI I		
	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 27.01	CHF 4'700.00

Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI		
	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 27.41	CHF 4'770.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 30.46	CHF 5'300.00

Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico

	ora	mese
Senza esperienza nel settore in Svizzera	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera	CHF 26.44	CHF 4'600.00

Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico		
	ora	mese
Senza esperienza nel settore	CHF 24.14	CHF 4'200.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Ai sensi dell'art. 16.3 CCL, il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 20.1 CCL

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) ammonta a 2080 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 33.1 CCL

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 16.- al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto, se:

- a) a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- b) il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;
- c) il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 minuti.

Contributo alle spese di applicazione e di formazione ai sensi dell'art. 11 CCL

I contributi alle spese di applicazione e di formazione vengono suddivisi come segue:

11.1

I datori di lavoro e i dipendenti pagano un contributo alle spese di applicazione e di formazione.

11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo al perfezionamento di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

La presidente

Il co-vicepresidente

Vania Alleva

Aldo Ferrari

Per il sindacato SYNA

Il vicepresidente

Il responsabile del ramo

Hans Maissen

Gregor Deflorin

Zurigo, Olten, Berna, novembre 2019

Per EIT.swiss

Il presidente centrale

Il direttore

Michael Tschirky

Simon Hämmerli

Per il sindacato Unia